

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 12 gennaio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 9 Aziende in affitto

¹ Gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche le quali hanno un reddito e una sostanza che non superano i limiti di cui all'articolo 7 ricevono:

- a. un aiuto agli investimenti, purché sia stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni e sia stato concluso un contratto di affitto di uguale durata per il resto dell'azienda;
- b. un credito di investimento, purché il contratto di affitto sia annotato nel registro fondiario per la durata del credito e il proprietario si porti garante del credito impegnando l'oggetto del contratto d'affitto come pegno immobiliare.

² Gli affittuari di aziende appartenenti a persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 ricevono un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie distinto e permanente è stabilito per almeno 50 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

³ Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1 e 2 purché l'azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

Art. 20 cpv. 2

² Nel caso di migliorie fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall'Ufficio federale.

¹ RS 913.1

Art. 31 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 43 cpv. 6

⁶ I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 50 000 franchi quando rilevano un'azienda in affitto o in proprietà.

Titolo prima dell'art. 63

Capitolo 4: Disposizioni finali

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz